

COMUNE DI TARANO

STATUTO

Titolo I PRINCIPI GENERALI E ORDINAMENTO

Capo I LA COMUNITA', L'AUTONOMIA, LO STATUTO

Art. 1 La Comunità

1. L'ordinamento giuridico autonomo garantisce ai cittadini appartenenti alla Comunità l'effettiva partecipazione, libera e democratica, all'attività politico-amministrativa del Comune di Tarano.

2. Nella cura degli interessi della Comunità gli organi del Comune assicurano la promozione dei valori culturali, sociali, economici e politici che costituiscono il suo patrimonio di storia e di tradizioni, operando affinché esso conservi, nel processo di sviluppo e di rinnovamento, i valori più elevati, esprimendo l'identità originaria ed i caratteri distintivi propri della società civile che la compone.

3. Nell'esercizio delle funzioni di promozione dello sviluppo della Comunità, gli organi del Comune curano, proteggono ed accrescono le risorse ambientali e naturali che ne caratterizzano il territorio ed assumono iniziative per renderle fruibili dai cittadini, per concorrere all'elevazione della loro qualità della vita.

4. La Comunità esprime, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano e le forme di proposta, partecipazione e consultazione previste dallo Statuto e dalla legge, le scelte con cui individua i propri interessi fondamentali ed indirizza l'esercizio delle funzioni con le quali il Comune persegue il conseguimento di tali finalità.

Art. 2 L'Autonomia

1. L'attribuzione alla Comunità locale della titolarità del diritto di autonomia costituisce il principio che guida la formazione, con lo Statuto e con i regolamenti, dell'ordinamento generale del Comune di Tarano.

2. Il Comune ha autonomia statutaria, regolamentare, normativa, organizzativa, e amministrativa, nonché impositiva e finanziaria, nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

Art. 3 **Lo Statuto**

1. Il presente Statuto è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa del Comune di Tarano, nell'ambito dei principi fissati dalla legge.

2. Lo Statuto, liberamente formato dal Consiglio comunale, con il concorso delle rappresentanze della società civile organizzata nella Comunità, costituisce la fonte normativa che attuando i principi costituzionali e legislativi dell'autonomia locale, determina l'ordinamento generale del Comune e ne indirizza e regola i procedimenti e gli atti secondo il principio della legalità.

3. Le funzioni degli organi elettivi dell'organizzazione amministrativa comunale sono esercitate in conformità ai principi, alle finalità ed alle norme stabilite dallo Statuto e dai regolamenti, nell'ambito della legge.

4. Il Consiglio comunale adeguerà, con il concorso della partecipazione popolare, i contenuti dello Statuto al processo di evoluzione della società civile assicurando costante coerenza fra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili delle Comunità rappresentate, nonché ad eventuali sovraggiunte norme di legge.

5. La conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini sarà assicurata nelle forme previste dal successivo titolo IX.

6. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.

Qualora tale maggioranza non venisse raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 gg., e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le stesse disposizioni si applicano alle modifiche statutarie.

Capo II

IL COMUNE

Art. 4

Il Ruolo

1. Il Comune di Tarano esercita i propri poteri perseguendo le finalità stabilite dallo Statuto ed i principi generali affermati dall'ordinamento.

2. Coordina l'attività dei propri organi nelle forme più idonee per recepire, nel loro complesso, i bisogni e gli interessi generali espressi dalla Comunità ed indirizza il funzionamento della propria organizzazione affinché provveda a soddisfarli.

3. Assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini e per tutelarne i diritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi di equità e di solidarietà, per il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nella Comunità.

4. Promuove e sostiene le iniziative e gli interventi dello Stato, della Regione, della Provincia e di altri soggetti che concorrono allo sviluppo civile, economico e sociale dei cittadini, secondo il principio della sussidiarietà.

5. Attiva e partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie, per l'esercizio associato di funzioni e servizi sovra e pluricomunali, con il fine di conseguire più elevati livelli di efficienza e di efficacia nelle gestioni, di ampliare ed agevolare la fruizione delle utilità sociali realizzate da un maggior numero di cittadini, di rendere economico e perequato il concorso finanziario per le stesse richieste.

6. Promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con gli Enti locali compresi in ambiti territoriali caratterizzati da comuni tradizioni storiche e culturali e da vocazioni territoriali, economiche e sociali omogenee che, integrando la loro azione attraverso il confronto e il coordinamento dei rispettivi programmi, rendono armonico il processo complessivo di sviluppo.

7. Il Comune opera per stabilire forme e canali di cooperazione e di scambi con Enti locali di altri Paesi e con organizzazioni Nazionali, Europee e Internazionali.

Art. 5 **Le Funzioni**

1. Il Comune di Tarano, istituzione autonoma entro l'unità della Repubblica, è l'Ente che cura e rappresenta gli interessi generali della Comunità e ne promuove lo sviluppo, il progresso civile, sociale, economico e culturale con esclusione di quelli che la Costituzione e la legge attribuiscono ad altri soggetti.

2. A tal fine il Comune promuove studi e ricerche sulla situazione economica e sociale, sul patrimonio artistico, edilizio, sui beni culturali, sul territorio e sulla Amministrazione comunale.

3. Favorisce il coordinamento e la collaborazione con la Regione, la Provincia, i Comuni limitrofi le Istituzioni culturali ed economiche e con le Associazioni sindacali e professionali locali.

4. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la sua popolazione ed il suo territorio, salvo quelle escluse dalle norme richiamate al comma 1°, hanno carattere primario:

a) tutela della salute, dell'ambiente e dei servizi sociali:

1) il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; predispone strumenti idonei a renderlo effettivo favorendo un'efficace prevenzione; assicura la tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, della maternità e della prima infanzia;

2) opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli immigrati, agli inabili e portatori di handicap, ai tossicodipendenti anche favorendo e sostenendo le Associazioni professionali e volontarie;

b) tutela del patrimonio naturale, storico, artistico e culturale:

1) il Comune collabora con le altre Istituzioni locali per l'adozione di misure idonee a conservare e difendere l'ambiente e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico, idrico;

2) promuove, in collaborazione con Enti di ricerca ed Istituzioni culturali, locali, nazionali ed internazionali, la conoscenza e lo sviluppo del patrimonio culturale, etnico, linguistico, storico, artistico e archeologico;

3) favorisce i collegamenti con Comunità di emigrati residente all'estero;

c) tutela e valorizzazione del territorio comunale:

1) il Comune garantisce la partecipazione dei cittadini ai procedimenti di pianificazione territoriale;

2) favorisce la valorizzazione ed il recupero prudente del centro storico come patrimonio irrinunciabile del territorio comunale e polo privilegiato dell'attività culturale e sociale cittadina;

d) sviluppo economico:

1) il Comune anche in collaborazione con i Comuni contermini e le altre Istituzioni;

2) coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo;

3) promuove programmi atti a fornire lo sviluppo del terziario avanzato per assicurare la qualificazione professionale e l'occupazione giovanile;

4) favorisce le iniziative culturali ed artistiche, il rilancio del turismo, stimolando il rinnovamento e la modernizzazione delle attrezzature e dei servizi;

5) tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato con particolare riguardo a quello tradizionale;

6) incoraggia e sostiene l'associazionismo, la cooperazione e le forme di autogestione fra lavoratori dipendenti e autonomi.

5. Le funzioni proprie, delle quali il Comune ha piena titolarità, sono esercitate secondo le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti e, per quelle che estendono i loro

effetti ad altre Comunità, dagli, accordi e Istituti che organizzano e regolano i rapporti di collaborazione con le stesse.

6. Il Comune adempie ai compiti ed esercita le funzioni di competenza statale allo stesso attribuite dalla legge, assicurandone nel modo più idoneo la fruizione da parte dei propri cittadini.

7. Il Comune esercita le funzioni attribuite, delegate o subdelegate dalla Regione per soddisfare esigenze e interessi della propria Comunità, adottando le modalità previste dal suo ordinamento, nel rispetto delle norme stabilite, per questi interventi, dalla legislazione regionale.

Art. 6

L'Attività amministrativa

1. L'attività amministrativa del Comune deve essere informata ai principi della partecipazione democratica, dell'imparzialità e della trasparenza delle decisioni, degli atti e della semplificazioni delle procedure.

2. All'esterno della sede comunale in luogo di facile accesso, e previsto apposito spazio da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi e quant'altro sia soggetto o venga sottoposto a tale forma di pubblicità.

3. Il Segretario Comunale cura l'affissione degli atti di cui al 2° comma, avvalendosi di un Messo Comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

4. La semplificazione del procedimento e dell'azione amministrativa costituiscono l'obiettivo primario degli organi elettivi, dalla sua struttura amministrativa, ed i risultati conseguiti sono periodicamente verificati dal Consiglio Comunale e resi noti ai cittadini, e comunque una volta l'anno, in concomitanza dell'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente.

5. Apposite norme del presente Statuto e dei regolamenti attuano le disposizioni stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n° 241, garantendo ai cittadini interessati la partecipazione al procedimento amministrativo.

Art. 7

Caratteristiche costitutive

1. I confini geografici che delimitano la superficie del territorio attribuito al Comune di Tarano definiscono la circoscrizione sulla quale lo stesso esercita le sue funzioni ed i suoi poteri.

2. Il Comune promuove la costituzione di nuove forme associative volte all'espletamento ottimale di servizi e funzioni anche preordinate alla fusione con altri Comuni. Il progetto di unificazione dei servizi, delle funzioni e degli organi sarà attuato per fasi successive. La fusione con altri Comuni sarà preceduta da consultazione popolare tramite referendum.

Capo III

IL TERRITORIO E LA SEDE

Art. 8

Il territorio del Comune

1. La circoscrizione del Comune è costituita dal capoluogo (TARANO) e dalle seguenti località storicamente riconosciute dalla comunità:

- 1) Frazione S. Polo
- 2) Baracche di Tarano (Borgo S. Giorgio)
- 3) Baracche di S. Polo (Borgonuovo)

2. Il territorio si estende in Ha 2.007,78,00 (ettari 2007, are 78 e centiare 00) ed è individuato con apposito tratteggio nella planimetria allegata.

3. I confini geografici sono :

Nord – Montebuono

Sud - Stimigliano, Forano

Est - Selci, Torri in Sabina

Ovest – Colvecchio

Tali confini delimitano la superficie del territorio sulla quale lo stesso esercita le sue funzioni ed i suoi poteri.

4. L'azione del Comune è rivolta oltre che ai propri cittadini anche alle persone che comunque entrano in rapporto con il Comune per ragioni di dimora temporanea, di lavoro o di interessi localizzati sul territorio del Comune.

Art. 9

Sede Comunale

1. Il Palazzo civico, sede Comunale, è ubicato in Tarano, nel palazzo sito in Via Regina Margherita, n.5 dove è fissata la sede legale degli organi di governo dell'ente.
2. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio Comunale può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede con le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 10

Albo Pretorio

1. Il Consiglio Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad “Albo Pretorio”, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
3. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al comma 1° del presente articolo, avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questi, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Capo IV

GLI ELEMENTI IDENTIFICATIVI DEL COMUNE

Art. 11

Il Nome, lo Stemma, il Gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Tarano.
2. L'emblema del Comune è lo stemma raffigurante S. Giorgio a cavallo che trafigge il drago, sullo sfondo il centro storico di Tarano e le colline circostanti .
3. Insegna del Comune nelle cerimonie ufficiali è il Gonfalone sul quale campeggia lo stemma.
4. Il Consiglio Comunale determina, con proprio atto di indirizzo assunto su parere favorevole di almeno i tre quinti dei consiglieri in carica, i criteri di esibizione del Gonfalone al di fuori delle cerimonie ufficiali, fermo restando che detta insegna deve essere sempre accompagnata dal Sindaco o da un assessore e scortata dai vigili urbani.

Art. 12

Tutela dei Diritti della Personalità Giuridica

1. L'uso e la riproduzione dei simboli del Comune per i fini non istituzionali sono vietati.

2. Il Comune tutela la titolarità dei diritti della propria personalità giuridica anche oltre la sfera patrimoniale, con le modalità previste dal regolamento.

Capo V **LA POTESTA' REGOLAMENTARE**

Art. 13 **I regolamenti comunali**

1. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, formati ed approvati dal Consiglio, al quale spetta la competenza esclusiva di modificarli ed abrogarli.

2. La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi e le disposizioni stabilite dallo Statuto. Per realizzare l'unitarietà e l'armonia dell'ordinamento autonomo comunale le disposizioni dei regolamenti sono coordinate tra loro secondo i criteri fissati dallo Statuto.

3. I Regolamenti, dopo il favorevole esame dell'organo regionale di controllo, sono pubblicati per quindici giorni all'albo comunale ed entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Capo VI

LE FUNZIONI DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE

Art. 14 **Programmazione e pianificazione**

1. Il Comune di Tarano, per realizzare le proprie finalità, adotta nell'azione di Governo il metodo della programmazione ed indirizza l'organizzazione dell'Ente secondo criteri idonei a realizzarlo, assicurando alla stessa i mezzi all'uopo necessari.

2. Intende concorrere quale soggetto della programmazione, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi e nei piani dello Stato, della Regione e della Provincia e provvedere per quanto di sua specifica competenza, alla loro specifica attuazione.

3. Intende partecipare con proprie proposte, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione e della Provincia, concorrere alla formazione dei

programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento, secondo le norme delle leggi regionali.

4. Nell'esercizio diretto delle funzioni di programmazione e nel concorso alla programmazione regionale e provinciale il Comune persegue la valorizzazione delle vocazioni civile, economica e sociale della propria Comunità e la tutela delle risorse ambientali e naturali del suo territorio.

5. Le funzioni di cui al presente articolo ed ogni altra in materia di programmazione e pianificazione, generale e di settore, con effetti estesi alla Comunità ed al di fuori di essa od all'organizzazione interna, appartengono alla competenza del Consiglio Comunale.

Titolo II GLI ORGANI ELETTIVI

Capo I ORDINAMENTO

Art. 15 Norme generali

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta ed il Sindaco. Il Consiglio e il Sindaco sono eletti direttamente dai cittadini, la Giunta è nominata dal Sindaco.

2. Spettano agli organi la funzione di rappresentanza democratica della Comunità e la realizzazione dei principi e delle competenze stabilite dallo Statuto nell'ambito della legge.

3. La legge e lo Statuto regolano l'attribuzione delle funzioni ed i rapporti fra gli organi per realizzare una efficiente ed efficace forma di governo della collettività comunale.

Capo II

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 16

Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio è eletto dai cittadini a suffragio universale, l'elezione dei consiglieri comunali si effettua con il sistema maggioritario contestualmente all'elezione del Sindaco.

2. A ciascuna candidatura alla carica di Sindaco è collegata una lista di candidati alla carica di consigliere comunale, comprendente un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti. Nonchè il programma amministrativo.

3. Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di Sindaco, segnando il relativo contrassegno. Può altresì esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale compreso nella lista collegata al candidato alla carica di Sindaco prescelto, scrivendo il cognome nella apposita riga stampata sotto il medesimo contrassegno.

4. E' proclamato eletto Sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità si procede ad un turno di ballottaggio fra i candidati che hanno ottenuto i medesimi voti da effettuarsi nella seconda Domenica successiva. In caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età.

5. La dichiarazione di presentazione delle liste del candidato al Consiglio Comunale e delle collegate candidature a Sindaco devono essere sottoscritte da elettori del Comune secondo le disposizioni contenute nella legge 25 marzo 1993, n° 81, e successive.

6. Alla lista collegata al candidato a Sindaco che ha riportato il maggior numero di voti sono attribuiti i due terzi dei seggi assegnati al Consiglio, con arrotondamento dell'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste. A tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4, ecc. sino alla concorrenza del numero dei seggi da assegnare e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna

lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, parità di quest'ultima, per sorteggio.

7. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. A parità di cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

8. Il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di Sindaco della lista medesima.

9. Il Consiglio Comunale è composto dal Sindaco e da 12 membri.

10. Il Consiglio Comunale dura in carica per un periodo di 5 anni.

11. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina la decadenza del Sindaco e della Giunta.

12. Il Consiglio Comunale, in caso di suo scioglimento, dura in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco, limitandosi, dopo l'indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.

13. Il Sindaco e la rispettiva Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno i due quinti dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco e viene discussa non prima di 10 e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. L'approvazione della mozione di sfiducia determina lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un Commissario secondo le norme vigenti.

14. Il Consiglio Comunale è l'organo che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della Comunità, dalla quale è eletto.

15. Spetta al Consiglio di individuare ed interpretare gli interessi generali della Comunità e di stabilire, in relazione ad esse, gli indirizzi che guidano e coordinano le attività amministrative e gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico-amministrativo per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nel documento programmatico.

16. Le attribuzioni generali del Consiglio quale organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, sono esercitate su tutte le attività del Comune, nelle forme previste nel presente Statuto.

17. Al Sindaco agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o sottoposti alla vigilanza o al controllo del Comune.

18. Le indizioni di nuove elezioni produce in ogni caso, con effetto della proclamazione degli eletti, la decadenza di tutte le Commissioni e rappresentanze comunali o del Consiglio Comunale la cui durata non sia diversamente fissata da fonti normative preordinate; al loro rinnovo si procede nella seduta consiliare immediatamente successiva a quella della convalida.

Art. 17

Funzioni di indirizzo politico - amministrativo

1. Il Consiglio Comunale definisce ed esprime i propri indirizzi politico - amministrativi, secondo i principi affermati dal presente Statuto, stabilendo la programmazione generale dell'Ente ed adottando gli atti fondamentali che ne guidano operativamente l'attività, con particolare riguardo:

a) gli atti che determinano il quadro istituzionale, comprendente i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli organismi costituiti per la gestione dei servizi, le forme associative e di collaborazione con gli altri soggetti;

b) gli atti che costituiscono l'ordinamento organizzativo comunale, quali i regolamenti per l'esercizio delle funzioni e dei servizi, l'ordinamento degli uffici, del personale e dell'organizzazione amministrativa dell'Ente, la disciplina dei tributi e delle tariffe;

c) gli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, ai bilanci, ai programmi operativi degli interventi e progetti che costituiscono i piani d'investimento; agli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare dell'Ente ed alla definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione;

d) agli atti di pianificazione urbanistica ed economica generale ed a quelli di programmazione attuativa;

e) agli indirizzi rivolti alle aziende speciali ed agli Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza.

2. Il Consiglio, con gli atti di pianificazione operativa finanziaria annuale e pluriennale definisce per ciascun programma, intervento e progetto, i risultati che costituiscono gli obiettivi della gestione dell'Ente.

3. Il Consiglio può stabilire, con gli atti fondamentali approvati, i criteri guida per la loro concreta attuazione ed adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare l'attività degli altri organi elettivi e l'operato dell'organizzazione, per l'attuazione del documento programmatico presentato.

4. Il Consiglio può esprimere direttive per l'adozione da parte della Giunta di provvedimenti dei quali il Revisore dei Conti abbia segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario e patrimoniale, concernenti l'amministrazione e la gestione economica delle attività comunali.

5. Il Consiglio può esprimere, all'atto della nomina ed in ogni altra occasione nella quale ne ravvisi la necessità, indirizzi per orientare l'azione dei rappresentanti nominati in Enti, Aziende, organismi societari ed associativi, secondo i programmi generali di politica amministrativa del Comune.

6. Il Consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale ed interpretare, con tali atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la Comunità nazionale.

Art. 18

Funzioni di controllo politico - amministrativo

1. Il Consiglio Comunale esercita le funzioni di controllo politico- amministrativo, con le modalità stabilite dal presente Statuto e dai regolamenti per le attività:

a) degli organi dell'organizzazione operativa del Comune;

b) delle istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di

opere, progetti, interventi, effettuate per conto del Comune od alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti.

2. Nei confronti dei soggetti di cui alla lett. b) del precedente comma, l'attività di controllo è esercitata nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge e dagli ordinamenti di ciascuno di essi.

3. Il Consiglio verifica, con le modalità che saranno stabilite da regolamento, la coerenza dell'attività dei soggetti ed organizzazioni di cui al 1° comma lett. a) con gli indirizzi generali dallo stesso espressi e con gli atti fondamentali approvati, per accertare che l'azione complessiva dell'Amministrazione della Comunità persegua i principi affermati dallo Statuto e la programmazione generale adottata.

4. Con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e indirizzo, collabora il Revisore dei Conti nell'adempire alle sue funzioni alle stesse attribuite dalla legge, secondo le modalità appresso indicate:

a) segnalando aspetti e situazioni della gestione economico-finanziaria corrente, capaci di incidere negativamente sul risultato dell'esercizio;

b) sottoponendo le proprie valutazioni sui risultati del controllo economico della gestione formulando in base ad essi eventuali proposte;

c) partecipando, se invitato dal Sindaco, con funzioni di relazione e consultive, alle adunanze del Consiglio Comunale relative all'approvazione dei Bilanci e del Conto Consuntivo, per riferire o dare pareri consultivi su particolari argomenti.

5. La vigilanza sulla gestione degli altri Enti ed organismi di cui alla lett. a) del 1° comma esercitata dal Consiglio Comunale, a mezzo del Sindaco e con la collaborazione della Giunta, secondo le norme stabilite dai loro ordinamenti e dal regolamento comunale.

6. Il Consiglio può deliberare la costituzione di una Commissione ispettiva a maggioranza assoluta. Essa è composta esclusivamente da Consiglieri Comunali che rappresentano con criterio proporzionale, tutti i gruppi. Alla Commissione spettano i più ampi poteri di indagine e ispezione. La Commissione nomina il suo Presidente, il quale ne dirige e coordina l'attività. Il Presidente, in questo caso spetta alle opposizioni.

Art. 19 **Gli atti fondamentali**

1. Il Consiglio Comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti stabiliti dal 2° comma dell'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n° 142, attraverso i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della Comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa dell'Ente.

2. Sono inoltre di competenza del Consiglio Comunale gli atti ed i provvedimenti allo stesso attribuiti sia da altre disposizioni della legge suddetta, sia emanate con leggi ad essa successive, nonché quelli relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri Comunali ed alla loro surrogazione.

Art. 20

Le nomine dei rappresentanti

1. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

2. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico

3. Nei casi in cui è previsto che di un organo, collegio o commissione debba far parte un Consigliere Comunale, questi è sempre nominato dal Sindaco su indicazione del Consiglio Comunale fatti salvi i casi di competenza esclusiva del Consiglio Comunale.

4. Le candidature di persone estranee al Consiglio Comunale, proposte per le nomine di cui al 1° comma, sono presentate al Sindaco da gruppi consiliari o dagli organismi di partecipazione popolare, nei casi e con le modalità stabilite dal regolamento. Il Sindaco le sottopone alla competente Commissione consiliare se istituita, altrimenti al Consiglio Comunale, la quale verifica la sussistenza delle condizioni di compatibilità per il possesso dei requisiti di correttezza, competenza ed esperienza ritenuti necessari per la nomina proposta; tali requisiti vengono attestati attraverso la presentazione del *curriculum* nelle forme e nei contenuti previsti nello specifico regolamento che vistato per l'attinenza alla candidatura dal Segretario Comunale è condizione assoluta per la possibile nomina.

Art. 21

Prerogative e compiti dei Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri Comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena divenuta esecutiva la relativa deliberazione.

2. I Consiglieri Comunali rappresentano la Comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d'opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio Comunale.

3. Sono esenti da responsabilità i Consiglieri che non hanno preso parte alla votazione, astenendosi, od abbiano espressamente richiesto che la loro posizione sia registrata a verbale.

4. Ogni Consigliere, con la procedura stabilita dal regolamento, ha diritto di:

a) esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio;

b) presentare al Consiglio interrogazioni, mozioni, interpellanze e proposte di risoluzioni; Il Sindaco o gli Assessori da esso delegati, rispondono entro 30 giorni alle interrogazioni ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri.

5. Ogni Consigliere Comunale, con le modalità stabilite dal regolamento, ha diritto di ottenere:

a) dagli uffici del Comune, delle aziende ed Enti dipendenti dallo stesso, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato;

b) il Sindaco e il Presidente delle aziende od Enti dipendenti del Comune, copie di atti e documenti che risultano necessari per l'espletamento del suo mandato;

c) il Consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti, nei casi specificatamente previsti dalla legge.

6. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente, nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio entro e non oltre dieci giorni deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni, quale risulta dal protocollo o non si fa luogo alla surroga

qualora, ricorrendo nei presupposti, si debba sciogliere il Consiglio, a norma dell'art.39 comma I°, lettera b, n.2 della Legge 142/90e successive.

7. Il Consigliere che per motivi personali, di parentele, professionali o di altra natura abbia interesse ad una deliberazione deve assentarsi dall'adunanza per la durata del dibattito e della votazione sulla stessa, richiedendo che sia fatto constare a verbale. Il regolamento definisce i casi nei quali può considerarsi sussistente il conflitto d'interessi.

8. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio, continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti, fino alla nomina dei successori.

9. I Consiglieri che non intervengono a 4 sedute ordinarie consecutive, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti; a tal fine il Sindaco pone all'ordine del giorno la questione, invitando il consigliere a presentare ogni giustificazione, con probatoria documentazione, ritenuta utile. Il Consiglio delibera in merito a porte chiuse e con votazione segreta.

Art. 22

Gruppi consiliari, conferenza dei Capigruppo, surrogazione e supplenza dei Consiglieri Comunali

1. Il regolamento disciplina la costituzione dei gruppi consiliari, le modalità di convocazione dei capigruppo, nonché la istituzione della conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni, nonché la surrogazione dei Consiglieri Comunali.

Art. 23

Commissioni consiliari permanenti

1. Possono essere istituite, in seno al Consiglio Comunale, Commissioni permanenti con funzioni referenti, di controllo ed eventualmente consultive e redigenti secondo le previsione del regolamento.

2. I componenti le Commissioni sono designati dai gruppi consiliari in modo da assicurare comunque la rappresentanza di ciascun gruppo.

3. Il regolamento ne disciplina il numero, la composizione, nel rispetto del criterio proporzionale, il funzionamento e le attribuzioni.

4. Il regolamento può prevedere altresì l'istituzione di Commissioni temporanee o speciali.

5. Nei casi contemplati dal regolamento le Commissioni di cui ai precedenti commi, possono effettuare indagini con scopi conoscitivi al fine di acquisire informazioni, dati e documentazioni utili all'attività consiliare avvalendosi di audizioni di soggetti pubblici e privati.

Art.24

Iniziativa delle proposte

1. L'iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale spetta al Sindaco, alla Giunta ed a tutti i Consiglieri Comunali, al Segretario Comunale e alle figure apicali dell'Ente.

2. Le Commissioni consiliari e le Consulte delle Associazioni possono presentare proposte di atti e di provvedimenti da sottoporre al Consiglio Comunale, limitatamente alle competenze del Consiglio stesso.

3. Le modalità per la presentazione, l'istruttoria, la trattazione delle proposte dei Consiglieri, delle Commissioni consiliari e delle Consulte, sono stabilite dal regolamento.

Art. 25

Norme generali di funzionamento del Consiglio Comunale

1. Le norme generali di funzionamento del Consiglio Comunale sono stabilite dal regolamento, secondo quanto dispone il presente Statuto.

2. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Sindaco o dal suo sostituto, nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento. La prima convocazione per la proclamazione degli eletti è disposta dal Sindaco.

3. Il Consiglio Comunale è convocato in seduta ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo Statuto.

4. Il Sindaco è tenuto a convocare il Consiglio straordinario, quando lo richieda un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. Il Consiglio deve essere convocato entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.

5. Il Consiglio Comunale è convocato d'urgenza, nei modi e nei termini previsti dal regolamento, quando l'urgenza sia determinata da motivi rilevanti ed indilazionabili e sia assicurata la tempestiva conoscenza da parte dei Consiglieri degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

6. Ogni deliberazione del Consiglio Comunale s'intende approvata quando ha ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti. Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la legge od il presente Statuto prescrivono espressamente, per l'approvazione, maggioranze speciali di votanti.

7. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dal regolamento, nel quale sono stabilite le modalità per tutte le votazioni.

8. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, e si svolgono normalmente nella sede comunale, salvo i casi nei quali, secondo regolamento, esse devono essere segrete.

9. Alle sedute del Consiglio Comunale partecipa il Segretario Comunale, preposto anche alla redazione del verbale.

10. Nessuna seduta è valida se non sono presenti almeno un terzo dei consiglieri assegnati, oltre il Sindaco.

Art. 26

Commissioni speciali

1. Il Consiglio Comunale può nominare, nel suo seno, Commissioni speciali, per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza, che non rientrano nella competenza ordinaria delle Commissioni permanenti, qualora istituite. Nel provvedimento di nomina viene designato il coordinatore, stabilito l'oggetto dell'incarico ed il termine entro il quale la Commissione deve riferire al Consiglio.

Capo III

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 27

Nomina e competenze

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui il Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo, entro il termine di 30 giorni dalle elezioni, con avviso da consegnarsi 10 giorni prima.

2. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio.

3. La Giunta opera mediante deliberazioni collegiali.

4. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio Comunale e che non rientrano nelle competenze del Sindaco, del Segretario e dei Capi settore o Responsabili di servizio.

5. Il Sindaco può delegare i propri poteri a singoli Assessori.

6. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sull'attività della stessa svolta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione del Bilancio, del Programma delle Opere pubbliche e dei singoli Piani.

Art. 28

Ruolo e competenze generali

1. L'attività propositiva della Giunta si realizza mediante l'approvazione di proposte di deliberazione, complete di istruttoria e dei pareri di cui agli artt. 53 e 55 della legge 8 giugno 1990, n° 142.

2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.

3. La Giunta attua gli indirizzi generali espressi dal Consiglio Comunale con gli atti fondamentali dallo stesso approvati e coordina la propria attività con gli orientamenti di politica amministrativa ai quali si ispira l'azione del Consiglio.

4. La Giunta esercita attività d'iniziativa e d'impulso nei confronti del Consiglio Comunale, sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite, per l'adozione degli atti che appartengono alla sua competenza.

5. La Giunta persegue, nell'ambito delle sue competenze d'amministrazione ed attraverso l'iniziativa propositiva nei confronti del Consiglio, la realizzazione del programma proposto nel documento in base al quale è stata costituita.

6. Gli Assessori, esercitano, se delegati dal Sindaco, le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici ed alla esecuzione degli atti, nonché ai servizi di competenza statale, nell'ambito delle aree e dei settori di attività specificatamente definiti nella delega predetta. La delega attribuisce al delegato le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferite e può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento.

7. Il regolamento definisce le modalità per il conferimento delle deleghe ed i rapporti che alle stesse conseguono fra il delegato ed il Sindaco, la Giunta ed i dipendenti preposti all'area ed i settori di attività compresi nella delega.

8. Le deleghe conferite agli Assessori sono comunicate dal Sindaco al Consiglio Comunale nella adunanza successiva al loro conferimento. Le modifiche o la revoca delle deleghe viene comunicata al Consiglio dal Sindaco nello stesso termine.

Art. 29

Composizione e durata

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori non superiore a quattro tra cui il Vice Sindaco.

Art. 30

Funzionamento

1. La Giunta è convocata per iscritto, telefonicamente o verbalmente dal Sindaco, che la presiede. La Giunta può regolarmente deliberare quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni della Giunta sono assunte a maggioranza assoluta dei votanti, in caso di parità, prevale la parte che si avvale del Voto del Sindaco, o di chi legittimamente presiede la seduta in sua vece.

Hanno diritto di proposta scritta alla Giunta, nell'osservanza dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n° 142:

- il Sindaco;
- gli Assessori;
- i Consiglieri Comunali;
- il Segretario Comunale;
- i Capi settore ed i Responsabili dei servizi;
- le Consulte.

La capacità propositiva del Segretario è limitata all'organizzazione e al funzionamento della gestione amministrativa.

La capacità propositiva dei Capi settore e dei Responsabili dei servizi è limitata alle materie ed attività affidate in via esclusiva alle loro responsabilità gestionali.

Il Segretario prende parte all'attività della Giunta con capacità di iniziativa in ordine agli aspetti di legittimità e a quelli attinenti all'organizzazione e funzionamento della gestione amministrativa.

Le sedute non sono pubbliche.

I Capi settore ed i Responsabili dei servizi possono assistere, se invitati, alle sedute della Giunta al fine di fornire, su richiesta, gli elementi valutativi.

Art. 31

Nomina dei componenti delle Commissioni

1. Quando la norma preveda che nelle Commissioni interne dell'Ente (Commissione Edilizia, del Commercio ecc.::) vi siano membri aventi la qualifica di Consiglieri, la Giunta, prima di procedere alla costituzione della Commissione, richiede al Consiglio la designazione dei suoi membri, nel numero richiesto dalla norma. La designazione avviene nel rispetto dei diritti delle minoranze.

2. Qualora il Consiglio non deliberi le designazioni entro 10 giorni dal momento della discussione del punto all'O.d.G., provvede il Sindaco nei successivi cinque giorni, sentiti i capigruppo consiliari.

3. Trascorso inutilmente tale termine, la Giunta provvede comunque alla nomina della Commissione, sentiti i capigruppo per i membri di estrazione consiliare.

Art. 32

Deliberazione in via d'urgenza

1. La Giunta, in caso d'urgenza, adotta le deliberazioni attinenti a variazione di Bilancio di ordinaria competenza del Consiglio.
2. Le predette deliberazioni decadono se non inserite per la ratifica, nell'ordine del giorno del Consiglio entro 60 giorni da quello dell'adozione, e comunque entro il 31 Dicembre dell'anno di competenza.
3. Il Consiglio Comunale, nel caso in cui rifiuti totalmente o parzialmente la ratifica, adotta i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

Art. 33

Dimissioni, cessazione e revoca degli Assessori

1. Le dimissioni o la cessazione dalla carica di Assessore, per altra causa, sono comunicate dal Sindaco al Consiglio Comunale nella prima adunanza successiva.
2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dopo aver contestato loro le ragioni della revoca, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

La revoca, le dimissioni o la cessazione sono comunicate all'ordine del giorno del Consiglio nella prima adunanza successiva, contenente anche la nomina del nuovo o dei nuovi Assessori.

Capo IV IL SINDACO

Art. 34

Elezione, durata, dimissioni

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale,
2. Il Sindaco dura in carica per un periodo di 5 anni. Le dimissioni del Sindaco, che sono efficaci e irrevocabili dopo che sono trascorsi 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio Comunale, l'impedimento, la rimozione, la decadenza o la morte del Sindaco, producono decadenza dell'intera Giunta e l'indizione di nuove elezioni per il nuovo Sindaco e del Consiglio comunale.

3. Chi ha ricoperto per 2 mandati consecutivi la carica di Sindaco non è immediatamente rieleggibile alla scadenza del secondo mandato. Si può essere rieletto Sindaco per il terzo mandato consecutivo qualora uno dei mandati precedenti abbia avuto durata inferiore a 2 anni, 6 mesi e 1 giorno, e sia cessato per una causa diversa dalle dimissioni.

Art. 35 **Ruolo e funzioni**

1. Il Sindaco nelle funzioni di capo dell'Amministrazione Comunale, rappresenta la Comunità e promuove da parte degli organi collegiali e dell'organizzazione del Comune le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare il progresso ed il benessere dei cittadini che la compongono.

2. Convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Giunta, fissandone l'ordine del giorno.

3. Quale Presidente del Consiglio Comunale è l'interprete ufficiale degli indirizzi dallo stesso espressi e ne dirige i lavori secondo il regolamento. Tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni. Convoca e presiede la conferenza dei capigruppo.

4. Quale Presidente della Giunta Comunale ne esprime l'unità d'indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori, per il conseguimento dei fini stabiliti nel documento programmatico.

5. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, con il concorso degli Assessori e con la collaborazione prestata, secondo le sue direttive, dal Segretario Comunale.

6. Quale Ufficiale del Governo sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune, secondo quanto stabilito dalle leggi della Repubblica.

7. Il Sindaco è garante del rispetto delle leggi, dell'attuazione dello Statuto, dell'osservanza dei regolamenti.

8. Rappresenta il Comune in giudizio sia attore che convenuto e promuove davanti all'autorità giudiziaria, i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie.

9. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.

10. Fanno capo, altresì, al Sindaco tutte le altre funzioni espressamente previste in disposizioni di legge, o regolamentari.

Art. 36

Rappresentanza e coordinamento

1. Il Sindaco rappresenta il Comune negli organi dei consorzi ai quali lo stesso partecipa o può delegare un Assessore o un Consigliere Comunale ad esercitare tali funzioni.

2. Il Sindaco rappresenta il Comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma secondo le modalità per gli stessi previste dal presente Statuto.

3. Compete al Sindaco nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli eventuali indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, disponendo nelle relative ordinanze i provvedimenti più idonei al fine di armonizzare l'effettuazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti, previa intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate.

Art. 37

Il Vice Sindaco

1. Il Sindaco nomina tra i componenti della Giunta un Vice Sindaco.

2. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di sua assenza, impedimento temporaneo o sospensione. In ipotesi di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco del Sindaco ne svolge le funzioni fino all'elezione del nuovo Sindaco.

Art. 38

Poteri d'ordinanza

1. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione Comunale ha il potere di emettere ordinanze per disporre l'osservanza, da parte dei cittadini, di norme di legge e dei regolamenti per prescrivere adempimenti o comportamenti resi necessari dall'interesse generale o dal verificarsi di particolari condizioni.

2. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta provvedimenti contingenti ed urgenti emanando ordinanze in materia di sanità ed igiene, edilizie e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Assume in questi casi i poteri che adotta i provvedimenti previsti dalle leggi.

3. Gli atti di cui ai precedenti commi debbono essere motivati e sono adottati nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e con l'osservanza delle norme che regolano i procedimenti amministrativi.

Titolo III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I

LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Art. 39

La partecipazione dei cittadini all'amministrazione

1. La partecipazione dei cittadini all'amministrazione esprime il concorso diretto della Comunità all'esercizio delle funzioni di rappresentanza degli organi elettivi e realizza la più elevata democratizzazione del rapporto fra gli organi elettivi ed i cittadini.

2. Assicura ai cittadini, attraverso le forme previste dai successivi articoli e dal regolamento, le condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli organi elettivi, contribuendo con le loro proposte alla fase di impostazione delle decisioni che essi dovranno assumere sui temi di interesse generale relativi alla programmazione dell'attività amministrativa o sui temi specifici aventi interesse rilevante per la Comunità.

Art. 40

La partecipazione delle libere forme associative

1. La partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune, attraverso le libere forme associative dagli stessi costituite nell'esercizio del diritto affermato dall'art. 38 della Costituzione, è realizzata e valorizzata dagli organi elettivi comunali nelle forme previste dal presente Statuto e dal regolamento.

2. La partecipazione dei cittadini attraverso le loro libere associazioni, assume rilevanza in relazione alla loro effettiva rappresentatività di interessi generali o diffusi ed alla loro organizzazione, che deve presentare una adeguata consistenza per poter costituire un punto di riferimento e di rapporti continuativi con il Comune.

3. Le libere forme associative comprendono le Associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati, degli esercenti di arti ed attività artigianali, commerciali, industriali, professionali ed agricole; le Associazioni del volontariato, le Associazioni religiose, dei combattenti e reduci, le Associazioni di protezione dei portatori di handicap; le Associazioni per la pratica dello sport, del tempo libero, della tutela della natura e dell'ambiente; le Associazioni ed organismi della scuola, della cultura, per la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e archeologico; le Associazioni dei giovani, delle donne e degli anziani; ed ogni altra libera forma associativa o comitato che abbia le caratteristiche indicate al precedente comma.

4. E' istituito un Registro delle Associazioni del volontariato, della cultura e del tempo libero, delle Associazioni sportive, e di tutte le forme associative di cui ai precedenti commi. L'iscrizione al Registro avviene su domanda rivolta al Sindaco. La domanda dovrà essere corredata dallo Statuto dell'Associazione, dell'atto costitutivo legalmente riconosciuto o dal certificato di adesione rilasciato da una Associazione o Ente nazionale legalmente riconosciuta. Non è consentita l'iscrizione al Registro alle Associazioni con scopi di lucro. La Giunta Comunale esamina le domande e decide in merito all'iscrizione al registro. L'iscrizione consente di essere rappresentati nella consulta di settore.

5. Possono essere istituite la Consulta nel settore dell'economia, del lavoro e delle attività sociali e la Consulta nel settore della cultura, dell'istruzione, dello sport e della qualità della vita e dell'ambiente, organismi dei cittadini, attraverso attività propositiva e di consultazione. Le due Consulte esercitano le loro funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio Comunale e degli altri organi; il loro funzionamento, la composizione, la durata ecc. sono demandate all'apposito Regolamento .

6. Gli amministratori del Comune, delle aziende speciali, dei consorzi e delle istituzioni comunali, non possono far parte delle Consulte di cui al 5° comma.

Art. 41

La partecipazione dei singoli cittadini

1. Le istanze, petizioni e proposte presentate da uno o più cittadini, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi generali della collettività, sono sottoposte dal Sindaco all'esame istruttorio della Commissione permanente di cui all'art.23 ed assegnate al competente organo collegiale che deve adottare, sulle stesse, motivata decisione la quale deve essere notificata al primo firmatario entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa.

2. La Commissione consiliare può invitare i presentatori dell'istanza, od una loro delegazione, ad assistere alla riunione nella quale viene effettuato l'esame preliminare delle loro proposte ed a fornire chiarimenti e precisazioni.

Capo II

LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI ED I REFERENDUM

Art. 42

La consultazione dei cittadini

1. Il Consiglio Comunale per propria iniziativa o su proposta della Giunta, può deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, individuabili attraverso le risultanze degli uffici comunali, di albi pubblici o di associazioni di categoria, su proposte che rivestono per gli stessi diretto e rilevante interesse.

2. la consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee di cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte, sia con l'invito a ciascuno degli interessati di questionari, nei quali viene richiesto con semplicità e chiarezza l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità ed entro il termine nello stesso indicate.

3. La Segreteria comunale dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati delle consultazioni che trasmesse al Sindaco, il quale li comunica al Consiglio Comunale, ed alla Giunta, per le valutazioni conseguenti, e provvede a darne informazione, con pubblici avvisi, ai cittadini.

4. Il regolamento stabilisce le ulteriori modalità e termini relativi alle consultazioni di cui al presente articolo.

Art. 43

Referendum

1. Il Referendum è un istituto previsto dalla legge ed ordinato dal presente Statuto e dal regolamento, con il quale tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi ed ogni altro argomento, esclusi quelli di cui al successivo 4° comma, relativi all'amministrazione ed al funzionamento del Comune, esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso affinché gli organi ai quali compete decidere assumano le proprie determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente della Comunità.

2. I Referendum consultivi sono indetti per deliberazione del Consiglio Comunale, che fissa il testo da sottoporre agli elettori. La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati. Il Sindaco, divenuta esecutiva la deliberazione, dà corso alle procedure previste dal regolamento.

3. I Referendum consultivi sono inoltre indetti su richiesta presentata, con firme autenticate nelle forme di legge, da almeno un terzo degli elettori iscritti nelle liste del Comune alla data del 1° gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta. La richiesta deve contenere il testo da sottoporre agli elettori e viene presentata al Sindaco che, dopo la verifica da parte del Segretario Comunale della regolarità della stessa, da effettuarsi dopo 15 giorni dalla data del ricevimento, propone al Consiglio Comunale il provvedimento che dispone il referendum. Qualora alla verifica effettuata risulti che il referendum è improponibile, il Sindaco sottopone la richiesta ed il rapporto del Segretario Comunale al Consiglio, che decide definitivamente al riguardo, con il voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

4. Non possono essere oggetto di referendum le seguenti materie:

- a)* revisione dello Statuto del Comune e di quelli delle aziende speciali;
- b)* disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale; piante organiche del personale e relative variazioni;
- c)* piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;
- d)* tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
- e)* bilancio di previsione, conto consuntivo, piani pluriennali di investimento, opere già finanziate;

f) designazione e nomine di rappresentanti.

g) questioni riguardanti lo status degli amministratori.

Non è ammissibile il quesito la cui formulazione contenga elementi di negazione della pari dignità sociale e dell'uguaglianza delle persone con discriminazione della popolazione per sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.

Le firme dei richiedenti un referendum devono essere apposte su appositi moduli, il cui facsimile è richiedibile presso gli uffici comunali. Tali moduli, al momento della richiesta, debbono essere vidimati dal Segretario Comunale. All'atto della vidimazione, i moduli debbono contenere il quesito da sottoporre a referendum. Il giorno successivo a quello della vidimazione dei moduli la richiesta di indizione del referendum viene posta in pubblicazione della richiesta. La raccolta delle firme deve concludersi entro 90 giorni dal giorno di pubblicazione della richiesta. La Segreteria comunale si pronuncia entro 30 giorni dalla consegna dei moduli sottoscritti sulla ammissibilità del quesito referendario.

5. I Referendum sono indetti dal Sindaco; si tengono entro 90 giorni dalla data di esecutività della deliberazione consiliare e di compimento delle operazioni di verifica dell'ammissibilità e si svolgono con l'osservanza delle modalità stabilite dal regolamento.

6. L'esito del referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.

7. Il Consiglio Comunale, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, delibera gli atti d'indirizzo per l'attuazione dell'esito della consultazione.

8. Le consultazioni di cui al precedente articolo ed i referendum consultivi devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale e non possono aver luogo contemporaneamente con altre operazioni di voto.

9. Se l'accoglimento della proposta formulata con il quesito referendario comporta nuove spese a carico del Comune, il quesito deve indicare i mezzi con cui farvi fronte, anche con previsione di aumenti o istituzioni di tariffe, nei casi e limiti previsti dalle leggi vigenti.

10. Qualora il Consiglio Comunale approvi, prima della data fissata per la votazione, un atto che comporti accoglimento integrale e senza modificazioni della proposta di quesito referendario, il referendum è revocato.

11. Il referendum è valido se ha partecipato alla votazione la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto (metà più uno).

12. Nel Bilancio di previsione debbono essere previsti gli stanziamenti necessari per lo svolgimento dei referendum consultivi.

Capo III

LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 44

Partecipazione dei cittadini e procedimento amministrativo

1. La partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive è assicurata dalle norme stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n° 241, da quelle applicative previste dal presente Statuto e da quelle operative disposte dal regolamento.

2. L'Amministrazione Comunale ha il dovere di concludere, nei termini di cui al successivo comma, mediante l'adozione di un provvedimento espresso, ogni procedimento amministrativo che consegue obbligatoriamente ad una istanza o che debba essere iniziato d'ufficio.

3. L'Amministrazione Comunale determina, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro cui esso deve concludersi, quando non sia disposto direttamente dalle leggi e dai regolamenti. I termini vengono provvisoriamente regolati con deliberazioni del Consiglio Comunale e definitivamente stabiliti con il regolamento per il procedimento amministrativo, da adottarsi dal Consiglio Comunale entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto. I termini sono stabiliti valutando i tempi strettamente necessari per l'istruttoria e l'emanazione di ciascun provvedimento, in relazione alla consistenza e potenzialità dell'unità organizzativa preposta ai relativi adempimenti. Le determinazioni di cui al presente comma sono rese pubbliche dal Sindaco con i mezzi più idonei per assicurarne la conoscenza da parte della popolazione.

Art. 45

Responsabilità del procedimento

1. Tutti i provvedimenti amministrativi emessi dal Comune, esclusi gli atti normativi e quelli a carattere generale, devono essere motivati con la indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

2. Per quanto riguarda l'individuazione del responsabile del procedimento, le funzioni, le modalità di nomina, ecc. si fa rinvio all'apposito regolamento sul procedimento di quella legge 241/90.

3. Il regolamento e gli atti attuativi della legge richiamati nei precedenti comma sono ispirati a realizzare la più agevole e consapevole partecipazione dei cittadini, delle associazioni e dei comitati portatori di interessi diffusi al procedimento amministrativo e debbono stabilire gli organi ai quali spetta di valutare le richieste presentate dagli interessati per determinare mediante accordi il contenuto discrezionale del provvedimento finale, individuando modalità, limiti e condizioni per l'esercizio di tale podestà.

Capo IV

L'AZIONE POPOLARE

Art. 46

L'azione sostitutiva

1. L'azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune innanzi a tutte le giurisdizioni competenti.

2. La Giunta Comunale, ricevuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, è tenuta a verificare se sussistano i motivi e condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse dell'Ente, entro i termini di legge. A tal fine è in ogni caso necessario accertare che l'attore non abbia interesse diretto nella vertenza, nel qual caso l'azione ha carattere personale e non può considerarsi popolare. Ove la Giunta decida di assumere direttamente la tutela degli interessi generali oggetto dell'azione popolare, adottati gli atti necessari, ne dà avviso a coloro che hanno intrapreso l'azione. Nel caso che non ritenga che sussistano elementi e motivi per promuovere l'azione di tutela degli interessi predetti, lo farà constare a mezzo di proprio atto deliberativo motivato.

Capo VII

IL DIRITTO D'ACCESSO E D'INFORMAZIONE DEL CITTADINO

Art. 47

Pubblicità degli atti e delle informazioni

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorire lo svolgimento imparziale.

2. Il diritto dei cittadini all'informazione sullo stato degli atti, delle procedure, sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano è garantito dalle modalità stabilite dal regolamento.

3. La Giunta Comunale assicura ai cittadini di accedere, in generale, alle informazioni delle quali la stessa è in possesso, relative all'attività da essa svolta o posta in essere da Enti, aziende od organismi che esercitano funzioni di competenza del Comune. L'informazione viene resa con completezza, esattezza e tempestività.

4. La pubblicazione degli atti ufficiali del Comune, delle deliberazioni e di ogni altro provvedimento viene effettuata all'Albo Pretorio del Comune con le modalità stabilite dal regolamento, il quale dispone le altre forme di comunicazione idonee ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti predetti, secondo quanto stabilito dal successivo comma.

5. Per la diffusione delle informazioni relative a dati e notizie di carattere generale ed ai principali atti adottati dal Comune, la Giunta istituisce servizi d'informazione dei cittadini, usufruibili in centri pubblici appositamente attrezzati, utilizza i mezzi di comunicazione più idonei per rendere capillarmente diffusa l'informazione.

Art. 48

Il diritto di accesso agli atti amministrativi, alle strutture ed ai servizi

1. Il diritto di accesso agli atti amministrativi è assicurato, con le modalità stabilite dal regolamento, in generale a tutti i cittadini, singoli od associati ed in particolare a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

2. Il diritto di accesso è escluso per i documenti previsti dal regolamento da adottarsi nei termini e con le modalità di cui al 4° comma dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n° 241. Può essere temporaneamente escluso e differito per effetto di una motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieta l'esibizione, secondo quanto previsto dal regolamento, quando la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi delle imprese.

3. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta motivata di esame e di estrazione di copia degli atti e documenti amministrativi effettuata nelle forme dal regolamento. L'esame dei documenti è gratuito.

4. Il diritto di rilascio di copia di atti amministrativi è subordinato al rimborso del solo costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.

5. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini, all'attività dell'Amministrazione, la Giunta assicura l'accesso, con le modalità stabilite dal regolamento, alle strutture ed ai servizi comunali agli Enti, alle Organizzazioni di volontariato ed alle Associazioni, alle Aziende Autonome e Speciali, Enti Pubblici e gestori di pubblici servizi.

6. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono consentiti solo nei casi previsti dal regolamento od in vigore del divieto temporaneo di cui al 2° comma. Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla presentazione della richiesta, questa s'intende rifiutata.

7. Contro le determinazioni amministrative di cui al precedente comma sono attivabili le azioni previste dall'art. 25, 5° e 6° comma, della legge 7 agosto 1990, n° 241.

Capo IV IL DIFENSORE CIVICO

Art. 49 Istituzione e ruolo

1. Il Difensore civico può essere istituito in base al presente Statuto che ne regola elezione e l'attività.

Art. 50 Requisiti

1. Il Sindaco riceve le proposte di candidature per l'elezione del Difensore civico dai Presidenti delle Consulte per ciascun numero non superiore a 3 di cui al precedente art. 36. Riunisce, nei giorni precedenti l'adunanza, una apposita conferenza dei capigruppo per l'esame delle candidature e per ricevere una scelta unitaria da proporsi al Consiglio Comunale.

2. Può essere eletto Difensore civico un cittadino italiano che abbia compiuto i 25 e non superato i 70 anni di età.

3. Non può essere nominato Difensore civico colui che si trova nelle condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità stabilite dalla legge secondo i principi giuridici generali che regolano l'elezione delle cariche comunali, chi ricopre incarichi nei partiti a livello locale, provinciale, regionale e nazionale.

4. Il Difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di Consigliere o per sopravvenienza di una delle condizioni di ineleggibilità indicate al precedente comma. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale.

5. Il Difensore civico può essere revocato dalla carica per grave inadempienza ai doveri d'ufficio, con deliberazione motivata del Consiglio Comunale adottata con votazione segreta ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 51 Elezione

1. Il Difensore civico è eletto dal Consiglio Comunale in seduta pubblica, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei voti dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune. Dopo due votazioni infruttuose, per l'elezione, da tenersi nell'adunanza successiva è sufficiente la maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati.

2. In via ordinaria l'elezione del Difensore civico è iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale immediatamente successiva a quella della Giunta.

3. Rimane in carica per la stessa durata del Consiglio Comunale che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore. Può essere rieletto una sola volta.

4. Nel caso di dimissioni o vacanza della carica nel corso del quadriennio, il Consiglio provvede alla nuova elezione nella prima adunanza successiva.

Art. 52 Prerogative e funzioni

1. Il Difensore civico assolve le proprie funzioni con probità, onestà, indipendenza, imparzialità ed adeguata preparazione giuridica.

2. Il regolamento sulla partecipazione dovrà prevedere apposite norme per garantire l'indipendenza e l'autonomia del Difensore civico nonchè i criteri per la determinazione dell'indennità di carica.

3. Dovrà altresì prevedere le cause di decadenza dall'ufficio, i poteri e le attribuzioni, nonchè le modalità di risoluzione dei conflitti con l'Amministrazione.

4. Il Difensore civico riceve e formalizza le proteste dei cittadini singoli o associati in ordine ai ritardi, alle negligenze e ad ogni altro disservizio imputabile alla struttura o abuso commesso dai dipendenti comunali e dagli organi dell'Ente.

5. Il Difensore civico ha competenza sull'attività di tutte le unità comunali, nonchè sulle aziende, le istituzioni e gli enti dipendenti o in genere sottoposti al controllo o alla vigilanza dell'Amministrazione comunale.

6. Tramite apposita intesa tra l'Amministrazione comunale e gli interessati, il Difensore civico può estendere la propria competenza anche agli uffici statali periferici.

Art. 53

Rapporti con il Consiglio Comunale

1. Il Difensore civico presenta al Consiglio Comunale, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando le disfunzioni riscontrate e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa. La relazione viene discussa dal Consiglio Comunale entro il mese di aprile e resa pubblica nelle forme previste dall'art. 43 dello Statuto.

2. In casi di particolare importanza il Difensore civico effettua specifiche segnalazioni che il Sindaco iscrive all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio Comunale.

Titolo IV

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI, DEI SERVIZI E DEL PERSONALE

CAPO I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL LAVORO

Art. 54

Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Gli uffici ed i servizi sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità ed assumono quali obiettivi, l'efficienza dell'azione amministrativa per conseguire i più elevati livelli di produttività, sulla base del principio della separazione tra l'attività di indirizzo e controllo che spetta agli amministratori, e l'attività gestionale, che spetta ai rappresentanti degli uffici e dei servizi. Il personale agli stessi preposto opera con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini. Nell'attuazione di tali criteri e principi i responsabili, coordinati dal Segretario Comunale, assicurano l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione, promuovono la massima semplificazione dei procedimenti e dispongono l'impiego delle risorse con criteri di razionalità economica.

2. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è costituito secondo uno schema organizzato flessibile, capace di corrispondere costantemente ai programmi approvati dal Consiglio Comunale ed ai piani operativi stabiliti dalla Giunta. Il regolamento fissa i criteri organizzativi, determina l'organigramma delle dotazioni del personale, definisce l'articolazione della struttura secondo i criteri stabiliti e prevede le modalità per l'assegnazione del personale ai settori, uffici e servizi comunali. In conformità agli obiettivi stabiliti con gli atti di programmazione finanziaria, la Giunta Comunale, su proposta del Segretario Comunale, dispone entro il mese di novembre il piano occupazionale e quello della mobilità interna, in relazione alla necessità di adeguare le singole strutture ai programmi ed ai progetti operativi da realizzare nell'anno successivo.

3. L'organizzazione del lavoro del personale comunale è impostata secondo le linee d'indirizzo espresse dagli organi collegiali e le proposte avanzate dal Segretario Comunale, in base alle valutazioni acquisite dall'apposito ufficio preposto alla gestione organizzativa, alle metodologie di lavoro, allo sviluppo delle dotazioni tecnologiche ed al processo di costante razionalizzazione complessiva delle strutture. Persegue il costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'area e dell'ambito temporale di fruizione da parte dei cittadini delle utilità sociali prodotte. L'Amministrazione assicura l'accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione, aggiornamento ed arricchimento professionale, riferiti all'evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici e finanziari.

4. Il Comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei lavoratori comunali, promuovendo, per le scelte fondamentali che attengono all'organizzazione operativa dell'Ente, consultazioni con i sindacati che secondo gli accordi vigenti hanno titolo per partecipare alla contrattazione decentrata.

5. La responsabilità dei dipendenti comunali è determinata dall'ambito della loro autonomia decisionale nell'esercizio delle funzioni attribuite. E' individuata e definita rispetto agli obblighi di servizio di ciascun operatore. Si estende ad ogni atto o fatto compiuto quando il comportamento tenuto dal dipendente nell'esercizio di pubbliche funzioni supera i limiti.

6. L'Amministrazione Comunale può avvalersi di collaborazioni esterne specializzate, per l'espletamento ed il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi 2 e 3.

7. All'attuazione di quanto stabilito dal presente articolo si provvede con le modalità stabilite dal regolamento.

8. Si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n° 29 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le disposizioni della legge finanziaria.

Capo II **IL SEGRETARIO COMUNALE**

Art. 55 **Ruolo e funzioni**

1. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, sovrintende, con ruolo e compiti di alta direzione degli uffici e dei servizi, dei quali coordina l'attività, assicurando l'unitarietà operativa dell'organizzazione comunale nel perseguimento degli indirizzi e delle direttive espresse dagli organi elettivi.

2. E' responsabile dell'istruttoria delle proposte di deliberazione da sottoporsi al Consiglio e alla Giunta ed esercita tale funzione sia nei confronti del settore a cui compete formulare la proposta, sia attivando i responsabili dei servizi tenuti ad esprimere i pareri e le attestazioni prescritte dalla legge. Può richiedere il perfezionamento della proposta e l'approfondimento dei pareri, ai responsabili degli uffici e dei servizi precisandone i motivi. Completa l'istruttoria con il suo parere in merito alla legittimità della proposta, anche chiedendo consulenza esterna di alta professionalità, in riferimento ad atti di notevole rilevanza dell'Ente e che implicino particolari conoscenze tecniche.

3. Assicura l'attuazione dei provvedimenti adottati dal Consiglio Comunale, dalla Giunta e dal Sindaco disponendo l'esecuzione sollecita e conforme degli atti e delle

deliberazioni da parte del responsabile del settore o servizio competente, esercitando tutti i poteri, anche sostitutivi, a tal fine necessari.

4. Partecipa alle riunioni del Consiglio Comunale e della Giunta, senza diritto di voto, esprimendo il suo parere in merito alla legittimità di proposte, procedure e questioni sollevate durante tali riunioni. Assicura, anche a mezzo di funzionari da lui designati, la redazione dei verbali delle adunanze, secondo le norme stabilite da regolamento.

5. Convoca e presiede la conferenza dei capi settore, la conferenza di programma.

6. Esercita, oltre a quelle previste dai precedenti comma, le altre funzioni stabilite dal regolamento e, in particolare, le seguenti:

a) roga i contratti, stipulati in forma pubblica amministrativa, nell'interesse del Comune, dal dipendente comunale di qualifica apicale;

b) stipula contratti in forma di scrittura privata non autenticata in conformità di atti deliberativi esecutivi ai sensi di legge;

c) presiede le Commissioni di concorso per il reclutamento del personale e le Commissioni di gara;

d) assicura, adottando i provvedimenti necessari, l'applicazione da parte degli uffici e servizi delle norme sul procedimento amministrativo;

e) adotta i provvedimenti organizzativi per garantire il diritto di accesso dei Consiglieri e dei cittadini agli atti ed alle informazioni e dispone il rilascio di copie secondo le norme del regolamento;

f) sovrintende ai servizi che assicurano la pubblicazione e la pubblicità degli atti ed il loro inoltro, quando previsto, agli organi di controllo;

g) ha potere di certificazione e di attestazione per tutti gli atti del Comune;

h) adotta gli atti ed i provvedimenti a rilevanza esterna connessi all'esercizio delle sue competenze secondo il regolamento;

i) dispone l'ordinazione di beni e servizi nei limiti degli impegni e dei criteri adottati con deliberazione di Giunta;

l) effettua le liquidazioni di spese regolarmente ordinate e impegnate;

m) sottoscrive i mandati di pagamento e le reversali d'incasso;

n) autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi del personale, con l'osservanza delle norme vigenti e del regolamento;

o) adotta i provvedimenti di mobilità interne con l'osservanza delle normative contrattuali e previa consultazione delle organizzazioni sindacali;

p) esprime pareri anche formali in ordine a problemi di natura giuridico-amministrativa;

q) dirige l'ufficio elettorale comunale in occasioni di elezioni, di consultazioni popolari o di referendum;

r) cura la trasmissione degli atti deliberativi al Comitato regionale di controllo ed attesta, su dichiarazione del Messo Comunale, l'avvenuta pubblicazione all'albo e l'esecutività dei provvedimenti e degli atti del Comune;

s) rilascia ai Consiglieri che ne fanno richiesta copie di atti o documenti da questi ritenuti necessari per l'espletamento del mandato amministrativo;

t) riceve la comunicazione della costituzione dei gruppi consiliari;

u) riceve dai Consiglieri la richiesta di trasmissione delle deliberazioni della Giunta da sottoporre a controllo;

v) riceve l'atto di dimissioni del Sindaco, la proposta di revoca e la mozione di sfiducia costruttiva.

7. Il Segretario Comunale, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale della struttura, dei servizi e del personale comunale, nel rispetto del regolamento degli uffici e delle direttive del Sindaco. A facoltà di delega di proprie funzioni nei limiti di legge e di regolamento.

Art. 56

Il vice Segretario Comunale

1. Il Vice Segretario Comunale esercita le funzioni vicarie del Segretario Comunale, coadiuvandolo e sostituendolo in tutti i casi di vacanza, assenza o impedimento.
2. Il Regolamento del personale disciplina i requisiti per l'accesso e le relative funzioni.

Capo III I RESPONSABILI DEI SERVIZI

Art. 57 Direzione dell'organizzazione

1. Il settore funzionale costituisce la struttura di massima dimensione presente nell'Ente ed è diretto da un capo settore. Nel caso di temporanea assenza del capo settore, le sue funzioni sono svolte dal dipendente del settore con qualifica più elevata e a parità di anzianità di servizio, dal dipendente più anziano di età.
2. Gli uffici ed i servizi sono strutture sotto ordinate al settore, dirette dal personale individuato in un provvedimento della Giunta, su proposta del Segretario Comunale, sentito il Capo settore.
3. Le unità operative ed organizzative, strutture di base dell'organizzazione, sono dirette dal dipendente di qualifica più elevata previsto dalla dotazione organica della struttura.
4. Il regolamento può prevedere che il Comune, per il conseguimento di obiettivi determinati e con convenzioni a termine, si avvalga di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, soltanto per materie rispetto alle quali il Comune non disponga di strutture competenti con lo stesso contenuto di professionalità.
5. Il regolamento può prevedere altresì, la facoltà di autorizzare i dipendenti comunali all'espletamento di funzioni e prestazioni professionali a favore di altri enti o privati, compatibilmente con le esigenze di servizio, ferme restando le norme di legge a riguardo (D.lgs. 29/93 e successivi).

Art. 58

Conferenza di Capi settore e conferenza di programma

1. La conferenza dei Capi settore è presieduta dal Segretario Comunale. La conferenza coordina l'attuazione degli obiettivi dell'Ente, studia e dispone le semplificazioni procedurali e propone le innovazioni tecnologiche ritenute necessarie per realizzare la costante evoluzione dell'organizzazione del lavoro. Tiene le sue riunioni almeno una volta al mese ed in ogni occasione in cui il Segretario Comunale, per propria iniziativa o su richiesta dei componenti, ne constati la necessità.

2. Per coordinare l'attuazione di programmi, progetti ed iniziative che richiedono l'intervento di più aree funzionali, il Segretario Comunale convoca una conferenza dei Capi dei settori interessati, nella quale vengono adottate le decisioni e promossi i provvedimenti per attuare, nel più breve tempo, le deliberazioni adottate dagli organi collegiali del Comune.

3. I verbali delle riunioni sono trasmessi dal Segretario Comunale al Sindaco.

Titolo V

I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Capo I

COMPETENZE DEI COMUNI

Art. 59

Servizi comunali

1. Il Comune provvede all'impianto ed alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della Comunità.

2. Spetta al Consiglio Comunale di individuare nuovi servizi pubblici da attivare, nel tempo, in relazione a necessità che si presentano nella Comunità e di stabilire le modalità per la loro gestione; sono di competenza dello stesso Consiglio Comunale le modifiche alle forme di gestione dei servizi in atto gestiti.

3. I servizi la cui gestione riservata in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

Capo II

GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 60

Gestione in economia

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.

2. Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio Comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, fissando gli orari per la più utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini e le modalità per il contenimento dei costi, per il conseguimento di livelli qualitativamente elevati di prestazioni, per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali assunti dal Comune.

Art. 61

La concessione a terzi

1. Il Consiglio Comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione dei servizi pubblici in concessione a terzi.

2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento dei servizi a livello qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.

3. Il conferimento della concessione dei servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara stabilite dal Consiglio Comunale in conformità a quanto previsto dalla legge e dal regolamento, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di

professionalità e correttezza, tale da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l'Ente.

Art. 62 **Le Istituzioni**

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio Comunale può costituire "Istituzioni", organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia giuridica.

2. Sono organi dell'Istituzione il Consiglio d'Amministrazione il Presidente ed il Direttore. Il numero dei componenti il Consiglio d'Amministrazione è stabilito dal regolamento. Sono nominati dal Consiglio Comunale con distinte deliberazioni, in seduta pubblica, a maggioranza assoluta di voti. Non possono essere eletti alle cariche predette coloro che ricoprono nel Comune le cariche di Consiglieri Comunali e di Revisore dei Conti. Sono inoltre ineleggibili alle cariche suddette i dipendenti del Comune o di altre aziende speciali comunali.

3. Il Presidente ed il Consiglio d'Amministrazione cessano la loro carica in caso di approvazione nei loro confronti di una mozione di sfiducia, con deliberazione motivata da parte del Consiglio Comunale, nella quale sono indicati i nuovi nominativi.

4. Su proposta del Sindaco il Consiglio procede alla sostituzione del Presidente o di componenti del Consiglio d'Amministrazione dimissionari, cessati dalla carica o revocati dal Consiglio su proposta del Sindaco stesso.

5. Il Direttore dell'Istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'Istituzione, con la conseguente responsabilità. E' nominato in seguito a pubblico concorso.

6. L'ordinamento ed il funzionamento delle Istituzioni è stabilito dal presente Statuto e dai regolamenti comunali. Le Istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

7. Il Consiglio Comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle Istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

8. Il Revisore dei Conti dell'Ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle Istituzioni.

9. La costituzione delle "Istituzioni" è disposta con deliberazione del Consiglio Comunale che approva il regolamento di gestione.

Titolo VI FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI

Capo I CONVENZIONE , CONSORZI, UNIONE DI COMUNI

Art. 63 Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e/o la Provincia e la Regione, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.

3. Nella convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assume il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.

4. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla sua scadenza.

5. Lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra Comuni e Provincie, previa statuizione di un disciplinare tipo. Il Sindaco informerà tempestivamente il Consiglio Comunale delle notizie relative a tali intendimenti, per la valutazione ed azioni che il Consiglio stesso riterrà opportune.

Art. 64

Consorzi

1. Per la gestione associata per uno o più servizi il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di un consorzio con altri Comuni e, ove interessata, con la partecipazione della Provincia, approvando, a maggioranza assoluta dei componenti:

a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del consorzio; la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'assemblea; i rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;

b) lo statuto del consorzio.

2. Il consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.

3. Sono organi del consorzio:

a) l'Assemblea, composta dai rappresentanti degli Enti associati nella persona del Sindaco del Presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla concessione e dallo Statuto. L'assemblea elegge nel suo seno il Presidente;

b) il Consiglio d'Amministrazione ed il suo Presidente sono eletti dall'assemblea. La composizione del Consiglio d'Amministrazione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca, sono stabilite dallo Statuto.

4. I membri dell'Assemblea cessano da tale incarico con la cessazione dalla carica di Sindaco o di Presidente della Provincia e agli stessi subentrano i nuovi titolari eletti a tali cariche.

5. Il Consiglio d'Amministrazione ed il suo Presidente durano in carica per 5 anni, decorrenti dalla carica di nomina.

6. L'Assemblea approva gli atti fondamentali del consorzio, previsti dallo Statuto.

7. Quando la particolare rilevanza organizzativa ed economica dei servizi gestiti lo renda necessario, il consorzio nomina, secondo quanto previsto dallo Statuto e dalla convenzione, il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale del consorzio.

8. Il consorzio è soggetto alle norme relative al controllo degli atti stabiliti dalla legge per i Comuni, considerando gli atti dell'Assemblea equiparati a quelli del Consiglio Comunale e gli atti del Consiglio d'Amministrazione a quelli della Giunta.

Art. 65 **Unione di Comuni**

1. Il Comune di Tarano partecipa all'Unione di Comuni della Bassa Sabina, con sede in Poggio Mirteto, al fine di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni. Tutta l'attività dell'Unione, i rapporti finanziari etc., sono disciplinati nell'atto costitutivo e nello Statuto della medesima.

Capo II **ACCORDI DI PROGRAMMA**

Art. 66 **Opere di competenza primaria del Comune**

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi d'intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre Amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria del Comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi d'intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.

2. Il Sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma.

3. Il Sindaco, con proprio atto formale, approva l'accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle Amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Qualora l'accordo sia adottato con Decreto del Presidente della Regione e determini variazione degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale, entro 30 giorni, a pena di decadenza.

5. Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, interventi e programmi, ove sussistano un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa all'accordo sulla base delle linee generali approvate dal Consiglio Comunale informandone la Giunta, e assicura la collaborazione dell'Amministrazione Comunale in relazione alle sue competenze ed all'interesse, diretto od indiretto, della sua comunità alle opere, interventi e programmi da realizzare.

6. Si applicano per l'attuazione degli accordi suddetti, le disposizioni stabilite dalla legge.

Titolo VII GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILITA'

Capo I LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Art. 67 La programmazione di Bilancio

1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: il Bilancio di Previsione annuale, la Relazione Previsionale e Programmatica ed il Bilancio Pluriennale. La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.

2. Il Bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui al precedente comma sono redatti dalla Giunta Comunale, la quale esamina e valuta previamente, con la Commissione consiliare competente, se costituita, i criteri per la loro impostazione. In corso di elaborazione e prima della sua conclusione la Giunta e la Commissione, se istituita, in riunione congiunta, definiscono i contenuti di maggior rilievo ed in particolare i programmi e gli obiettivi.

3. Il Bilancio e gli altri atti di programmazione finanziaria, possono essere sottoposti preventivamente a consultazione degli organi di partecipazione popolare, che esprimono su di essi il loro parere con le modalità e nei tempi stabiliti dal regolamento.

4. Il Bilancio di Previsione per l'anno successivo, corredato degli atti prescritti dalla legge, è deliberato dal Consiglio Comunale, entro i termini di legge, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

5. Il Consiglio Comunale approva il Bilancio in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati. Nelle adunanze di seconda convocazione il Bilancio di Previsione, con gli atti che lo corredano, può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà dei Consiglieri in carica. In questo caso il Bilancio è approvato se riporta il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 68

Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti

1. Contestualmente al progetto di Bilancio annuale la Giunta Comunale propone al Consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti che è riferito al periodo di vigenza del Bilancio Pluriennale ed è suddiviso per anni, con inizio da quello successivo alla sua approvazione.

2. Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti comprende la elencazione specifica di ciascuna opera od investimento incluso nel piano, con tutti gli elementi descrittivi idonei per indirizzarne l'attuazione.

3. Il programma comprende, relativamente alle spese da sostenere per le opere e gli investimenti previsti per il primo anno, il piano finanziario che individua le risorse con le quali verrà data allo stesso attuazione.

4. Le previsioni contenute nel programma corrispondono a quelle, espresse in forma sintetica nei Bilanci annuale e pluriennale. Le variazioni apportate nel corso dell'esercizio ai Bilanci, sono effettuate anche al programma e viceversa.

5. Il programma viene aggiornato annualmente in conformità ai Bilanci annuali e pluriennale approvati.

6. Il programma è soggetto alle procedure di consultazione ed approvazione nei termini e con le modalità di cui ai commi 3 e 4 del precedente articolo, contemporaneamente al Bilancio annuale.

Capo II **L'AUTONOMIA FINANZIARIA**

Art. 69 **Le risorse per la gestione corrente**

1. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria podestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.

2. Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive ed ai servizi forniti.

3. La Giunta Comunale assicura agli uffici tributari del Comune le dotazioni di personale specializzato e la strumentazione necessaria per disporre di tutti gli elementi di valutazione necessari per conseguire le finalità di cui al precedente comma.

Art. 70 **Le risorse per gli investimenti**

1. La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali, regionali, provinciali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d'investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.

2. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impegnate per il finanziamento del programma d'investimento del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.

3. Nel rispetto del vigente ordinamento, qualora dalla realizzazione di opere, interventi ed attività possono derivare utilità particolari e differenziate a singoli, gruppi o categorie predeterminabili, potranno essere previste forme di contribuzione in rapporto al grado di utilità diretta conseguita.

4. Le risorse necessarie alla realizzazione di opere, interventi o alla istituzione e gestione dei servizi possono essere reperite anche mediante contribuzioni volontarie (una tantum) o periodiche corrisposte dai cittadini. A tal fine possono essere promosse forme di consultazione della cittadinanza o di parte di essa, anche su iniziativa di gruppi organizzati, associazioni od organismi di partecipazione.

5. Il regolamento sulla partecipazione disciplinerà tali forme di consultazione nel rispetto del principio di vincolatività della dichiarazione di contribuzione resa dal cittadino.

6. Con deliberazione dell'organo competente, viene determinata la misura minima delle risorse da reperire, attraverso le contribuzioni volontarie perchè si faccia luogo alla realizzazione delle opere o interventi ed alla istituzione o gestione dei servizi.

7. Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dell'importo dei programmi d'investimento che non trova copertura con le risorse di cui ai precedenti comma.

Capo III

LA CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

Art. 71

La gestione del patrimonio

1. La Giunta Comunale sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando, attraverso apposito ufficio, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio. Il regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.

2. La Giunta Comunale adotta gli atti previsti dal regolamento per assicurare, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di

diligenza nella utilizzazione e conservazione dei beni dell'Ente. Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari, definiti dal regolamento.

3. La Giunta Comunale designa il responsabile della gestione dei beni immobili patrimoniali disponibili ed adotta, per propria iniziativa o su proposta dei responsabili, i provvedimenti idonei ad assicurare la più elevata redditività dei beni predetti e l'affidamento degli stessi in locazione od affitto a soggetti che offrono adeguate garanzie di affidabilità. Alla Giunta compete l'attuazione delle procedure per la riscossione, anche coattiva, delle entrate agli stessi relative.

4. I beni patrimoniali del Comune non possono, di regola, essere concessi in comodato od uso gratuito. Per eventuali deroghe, giustificate da motivi di interesse pubblico, la Giunta procede all'adozione del provvedimento, sentita la Commissione consiliare, qualora istituita.

5. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio Comunale per gli immobili e dalla Giunta per i mobili, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore o sia comunque necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente.

6. L'alienazione dei beni immobili avviene, di regola, mediante asta pubblica. Quella relativa ai beni mobili con le modalità stabilite dal regolamento.

Capo IV

LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA ED IL RENDICONTO DI GESTIONE

Art. 72

Il Revisore dei Conti

1. Il Consiglio Comunale elegge il Revisore dei Conti, in conformità a quanto dispone l'art. 57 della legge 8 giugno 1990, n° 142.

2. Il Revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta. Non è revocabile, salvo che non adempie, secondo le norme di legge e di Statuto, al suo incarico.

3. Il Revisore collabora con il Consiglio Comunale in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del presente Statuto. Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione.

4. Per l'esercizio della sua funzione, il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

5. Il Revisore dei Conti adempie al suo dovere con la diligenza del mandatario e risponde delle verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale.

6. Il Revisore dei Conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione, secondo quanto previsto dal terzo comma del successivo articolo, con la quale accompagna la proposta di deliberazione consiliare sul Conto Consuntivo.

Art. 73

Il rendiconto della gestione

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del Bilancio ed il conto del Patrimonio.

2. La Giunta, con una relazione illustrativa allegata al Conto Consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

3. Il Revisore dei Conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del Conto Consuntivo e nella quale il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità di gestione.

4. Il Conto Consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo, in seduta pubblica con il voto della maggioranza dei Consiglieri presenti. Nelle adunanze di seconda convocazione il Conto Consuntivo può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà dei Consiglieri in carica. In questo caso è approvato se riporta il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Capo V APPALTI E CONTRATTI

Art. 74 Procedure negoziali

1. Il Comune provvede agli appalti di lavoro, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permutate, alle locazioni ed agli affitti, relative alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita deliberazione adottata dal Consiglio Comunale o dalla Giunta, secondo la rispettiva competenza, indicante:

- a)* il fine che con il contratto s'intende perseguire;
- b)* l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c)* le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle Amministrazioni dello Stato e i motivi che ne sono alla base;
- d)* la persona che in rappresentanza dell'Ente provvederà alla stipula del contratto.

3. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico.

Capo VI IL CONTROLLO DELLA GESTIONE

Art. 75 Finalità

1. Con apposite norme da introdursi nel regolamento di contabilità il Consiglio Comunale definisce le linee guida dell'attività di controllo interno della gestione.

2. Il controllo della gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso d'esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.

3. Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e servizi, sulla

produttività di benefici in termini quantitativi e qualificativi, deve assicurare agli organi di governo dell'Ente tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell'organizzazione.

4. Nel caso che attraverso l'attività di controllo si accertino squilibri nella gestione del Bilancio dell'esercizio in corso che possono determinare situazioni deficitarie la Giunta propone immediatamente al Consiglio Comunale i provvedimenti necessari.

Art. 76

Disposizioni

Le disposizioni del presente titolo si applicano se non derogate o modificate espressamente da disposizioni di legge.

Capo VII

TESORERIA E CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE

Art. 77

Tesoreria e riscossione delle entrate

1. Il servizio di tesoreria è affidato dal Consiglio Comunale ad un Istituto di Credito che offra le migliori condizioni e che disponga di una sede operativa nel Comune di Cantalupo in Sabina.

2. La concessione, è regolata da apposita convenzione e ha durata minima triennale e massima quinquennale, rinnovabile.

3. Il Tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinarie mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di Bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla legge.

4. Per la riscossione delle entrate tributarie il Comune provvede a mezzo del concessionario della riscossione. Per le entrate patrimoniali ed assimilate, la Giunta decide secondo l'interesse dell'Ente, la forma di riscossione nell'ambito di quelle consentite dalle norme vigenti.

5. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria ed ai servizi dell'Ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.

Titolo VIII COLLABORAZIONE E RAPPORTI CON ALTRI ENTI

Art. 78 Lo Stato

1. Il Comune gestisce i servizi di competenza statale, attribuiti dalla legge, nelle forme più idonee ad assicurarne il migliore funzionamento a favore dei propri cittadini. Il Sindaco esercita le relative funzioni, quale Ufficiale di Governo.

2. Il Comune provvede alle prestazioni di supporto per l'esercizio, nel proprio territorio, di funzioni d'interesse generale da parte dello Stato, nell'ambito dei compiti stabiliti dalle leggi ed alle condizioni dalle stesse previste.

3. Il Comune esercita le funzioni delegate dallo Stato, che assicura la copertura dei relativi oneri.

Art. 79 La Regione

1. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso attribuite dalle leggi regionali, nelle materie che, in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio risultano corrispondenti agli interessi della Comunità locale.

2. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso delegate dalla Regione, che assicura la copertura degli oneri conseguenti.

3. Il Comune concorre, attraverso il coordinamento della Provincia, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione.

4. Il Comune, nell'attività programmatica di sua competenza, si attiene agli indirizzi generali ed alle procedure stabilite dalle leggi regionali.

Art. 80

La Provincia

1. Il Comune esercita, attraverso la Provincia, funzioni propositive in materia di programmazione della Regione. Partecipa al coordinamento promosso dalla Provincia, della propria attività programmatica con quella degli altri Comuni, nell'ambito provinciale.

2. La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune con le previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento, è accertata dalla Provincia che esercita, in questa materia, tutte le funzioni attribuite dalla Regione.

3. Il Comune collabora con la Provincia per la realizzazione, sulla base di programmi, di attività e di opere di rilevante interesse provinciale, sia nei settori economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quelli sociali, culturali e sportivi.

Titolo IX

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 81

Revisione dello Statuto

1. Le modificazioni e l'abrogazione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura stabilita dall'art. 4, commi terzo e quarto, della legge 8 giugno 1990, n° 142.

2. Le proposte di cui al precedente comma che abbiano carattere discrezionale e non sono rigidamente contenute entro limiti previsti da vigenti disposizioni di legge sono sottoposte a parere obbligatorio degli organismi di partecipazione popolare, da richiedersi almeno 30 giorni prima dell'adunanza del Consiglio Comunale. Entro lo stesso termine sono inviate in copia ai Consiglieri comunali e depositate presso la segreteria comunale dando pubblici avvisi di tale deposito nelle forme previste dal regolamento.

3. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere presentata al Consiglio Comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo Statuto.

4. L'adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale: l'abrogazione totale dello Statuto assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello stesso.

5. Nessuna deliberazione di revisione od abrogazione dello Statuto può essere adottata se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dell'ultima modifica, salvo che non sia disposta dalla legge.

6. La proposta di revisione od abrogazione respinta dal Consiglio Comunale, non può essere rinnovata fintanto che dura in carica il Consiglio che l'ha respinta.

Art. 82 **Entrata in vigore**

1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.

2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

3. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

4. Il Segretario Comunale, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne attesta l'entrata in vigore.

5. Il Consiglio Comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.